

Publicato il 10/05/2024

N. 04233/2024REG.PROV.COLL.
N. 05948/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5948 del 2023, proposto da Green Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino Meale e Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dirigente dell'Area n. 3 – Ufficio Suap del Comune di San Giovanni Rotondo, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00724/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 19 luglio 2022 la Green Solutions s.r.l. ha attivato presso il Comune di San Giovanni Rotondo la procedura autorizzativa semplificata di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 28/2011 al fine di ottenere il titolo abilitativo alla realizzazione di un complesso impiantistico per la produzione e distribuzione di biometano con capacità produttiva di 499 standard metri cubi per ora (Smc/h) tramite la digestione anaerobica della F.O.R.S.U. (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e compostaggio finale.

Il progetto prevedeva la localizzazione dell'impianto in questione in agro di San Giovanni Rotondo, su area di proprietà della ricorrente, censita in catasto terreni al foglio 138, part.lle 150-351, in zona classificata dal vigente P.R.G. del Comune in questione come "E1 – Agricola Normale".

Il dirigente dell'Area 3 - Ufficio SUAP del Comune di San Giovanni Rotondo con provvedimento n. 36274 del 13 agosto 2022, accertava la insussistenza dei presupposti per il perfezionamento della P.A.S. richiesta dalla società Green Solutions S.r.l. e le ordinava, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 28/2011, di non realizzare l'impianto di produzione e distribuzione di biometano proposto, osservando, in via principale, che trattandosi di "impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) finalizzato all'ottenimento di compost e di biogas, successivamente da trasformare in biometano", lo stesso era ritenuto non conforme e non compatibile con lo strumento urbanistico; in via subordinata indicava ulteriori circostanze ostative.

La società Green Solutions S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento del predetto

provvedimento interdittivo.

Il T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, con sentenza 8 maggio 2023, n. 724 respingeva il ricorso ritenendo che:

- l'impianto fosse da qualificare alla stregua di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti e, in quanto tale, da ritenersi incompatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici;
- ai fini della necessaria autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di tale impianto, non potesse farsi ricorso al procedimento autorizzativo semplificato di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 28/2011, prescelto dalla ricorrente, essendo necessario attivare la procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che sola costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 12, comma 3, d. lgs. n. 387/2003) e consente che gli impianti di produzione di energia elettrica siano ubicati anche in zone classificate agricole (art. 12, comma 7, d. lgs. n. 387/2003) laddove invece per la PAS è richiesta, al contrario, l'attestazione dell'istante, della *“compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”* (art. 6, comma 2 del d. lgs. n. 28/2011);
- pur trattandosi di impianto di produzione di biometano con capacità produttiva inferiore alle soglie di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. n. 28/2011, ha escluso che la competenza al rilascio del titolo abilitativo spettasse al Comune, in ragione dell'applicazione della procedura ex art. 6 del d. lgs. n. 28/2011, occorrendo invece l'autorizzazione dalla Regione, ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. n. 152/2006, in quanto attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- ha ritenuto necessario che il progetto fosse sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di cui all'art. 6, comma 7, e all'allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità superiore a 100 t/giorno, di all'allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

- ha ritenuto che il Comune, nel negare l'autorizzazione, legittimamente abbia tenuto conto dei pareri negativi espressi dall'A.G.E.R. Puglia e dall'Aeronautica Militare in quanto resi in precedenza su di un progetto – mediante project financing poi abbandonato - del tutto analogo e perfettamente simmetrico rispetto a quello in contestazione;
- ha dichiarato inammissibili i restanti motivi, quarto, quinto e sesto per difetto di interesse;
- ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza ha interposto appello la Green Solution s.r.l. per chiederne la integrale riforma in quanto errata in diritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Giovanni Rotondo per resistere all'appello, chiedendo la sua reiezione, con conferma integrale della sentenza appellata.

Alla udienza pubblica del 1 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.

L'appello è infondato.

Con un primo motivo la società appellante ha dedotto: *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 184 bis e 184 ter del d.lgs. n. 152/2006; 2, 4, 6 ed 8 bis del d.lgs. n. 28/2011; 2, co. 1, e 12, co. 4 bis e 7, del d.lgs. n. 387/2003; 20, co. 8, e 24, co. 2, del d.lgs. n. 199/2021; travisamento dei presupposti; omessa ed erronea considerazione delle emergenze documentali; motivazione erronea ed insufficiente.”*.

Lamenta che il provvedimento impugnato si fonderebbe su una erronea riqualificazione dell'impianto oggetto di autorizzazione, in quanto l'Amministrazione lo avrebbe considerato come impianto di raccolta e trattamento rifiuti, piuttosto che come impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, facendo discendere da tale presupposto la dedotta incompatibilità con lo strumento urbanistico.

Secondo l'appellante, invece, si tratterebbe di “impianto di produzione di biometano”, poiché:

- recenti pronunce del Consiglio di Stato sarebbero orientate in tal senso (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2368);
- il trattamento dei rifiuti costituirebbe, in ogni caso, solo una fase del complesso processo produttivo;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 184-*bis* e 184-*ter* del d. lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 31-*bis* del d.l. n. 77/2021 (convertito dalla l. n. 108 del 29 luglio 2021) la “materia organica” conferita nel suddetto impianto dovrebbe perdere la qualifica di “rifiuto”, per caratterizzarsi come “sottoprodotto” e “materia prima”, da utilizzare nel processo di produzione. Ciò sarebbe confermato anche dagli artt. 24, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021 e 2, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 387/2003 che qualificano gli impianti di produzione di biometano, anche se alimentati da FORSU, come produttivi di energia da fonti rinnovabili e come tali assoggettati alla relativa disciplina speciale derogatoria.

Argomenta, pertanto, la Green Solutions S.r.l. che, tale intervento, così qualificato, non avrebbe potuto essere oggetto di una misura interdittiva da parte del Comune, posto che:

- in virtù dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003, l'impianto sarebbe *ex lege* compatibile con la destinazione agricola prevista dai vigenti piani urbanistici, come successivamente confermato dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021; inoltre tale disposizione non sarebbe applicabile in via esclusiva al procedimento di autorizzazione unica poiché la compatibilità con la destinazione agricola ivi affermata è predicata in funzione della tipologia di impianto proposto (*id est*: per tutti gli impianti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere b e c del d.lgs. 387/2003) e non in ragione della procedura amministrativa (ordinaria o semplificata) prevista per la loro autorizzazione;
- potrebbe pertanto essere autorizzato con la procedura semplificata della PAS, stante la conformità *ex lege* dell'impianto al P.R.G. comunale e tenuto conto che l'art. 8-*bis* del d.lgs. n. 28/2011 dispone espressamente che gli

impianti per la produzione di biometano al di sotto dei 500 metri cubi l'ora – come il caso di specie - possono essere autorizzati mediante PAS;

- inoltre l'affermazione del T.a.r. secondo cui il sito in questione non ricadrebbe nelle aree individuate a livello regionale come non idonee sulla base dell'art. 17 del D.M. 17.09.2010 e relativo allegato n. 3, sarebbe ininfluente non avendo il Comune opposto alcunchè al riguardo;
- la localizzazione dell'impianto non sarebbe in ogni caso vietata nella zona E1 dalle vigenti prescrizioni del P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo.

Sarebbe pertanto errata l'affermazione del T.a.r. secondo cui: *“...l'impianto di produzione di biometano progettato dalla Green Solutions S.r.l. sia stato correttamente assimilato dall'Amministrazione ad un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti...”*.

Con il secondo motivo di appello ha dedotto: *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 184 bis, 184 ter e 208 del d.lgs. n. 152/2006; 2, 4, 6 ed 8 bis del d.lgs. n. 28/2011; 2, co. 1, e 12, co. 7, del d.lgs. n.387/2003; 20, co. 8, e 24, co. 2, del d.lgs. n.199/2021; violazione dell'art. 112 c.p.c.. travisamento dei presupposti; omessa ed erronea considerazione delle emergenze documentali; motivazione erronea ed insufficiente.”*.

Censura la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza regionale ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. n. 152/2006 anziché quella comunale al rilascio dell'autorizzazione, sull'erroneo presupposto per cui verrebbe in rilievo un impianto di trattamento e di recupero di rifiuti, con conseguente necessità anche della VIA ai sensi dell'allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, che la prevede per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità superiore a 100 t/giorno, di all'allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Poiché infatti l'impianto proposto dalla Green Solutions non può essere qualificato come di trattamento e smaltimento dei rifiuti, anche i presupposti dai quali il T.a.r. desume la necessaria applicabilità dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 sarebbero erronei; al contrario dovrebbe trovare applicazione l'art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2011 il quale prevede espressamente che la costruzione e

l'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di biometano non superiori a 500 mc/ora (co. 1, lett. a) è autorizzata esclusivamente mediante PAS.

Il T.a.r. sarebbe incorso anche nel vizio di ultrapedizione in quanto il Comune non ha mai formalmente contestato il ricorso alla PAS.

Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto: *“Elusione dei presupposti a fondamento delle censure rigettate anche in violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa ed erronea considerazione delle emergenze documentali; motivazione erronea ed insufficiente.”*.

Lamenta che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche nella parte in cui ha disposto il rigetto del terzo motivo di ricorso recante la contestazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha assunto, ad ulteriore motivo di rigetto della PAS, le note trasmesse dall'AGER Puglia (prot. n. 2013/2021) e dell'Aeronautica Militare (prot. n. 19503/2020).

Evidenzia che il T.a.r. non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il fatto per cui la ricorrente aveva contestato in giudizio la valenza ostativa di dette note, evidenziando che queste erano di natura meramente interlocutoria ed adottate in un procedimento di *project financing* giuridicamente diverso da quello in esame, circostanze che avrebbero quantomeno imposto l'attivazione di una nuova specifica istruttoria sull'istanza presentata dalla Green Solutions nel 2022.

Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto: *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del c.p.a.;*

travisamento dei presupposti; motivazione erronea ed insufficiente”.

Lamenta la erroneità della statuizione con cui il T.a.r. ha accolto l'eccezione del Comune di San Giovanni Rotondo e dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso (articolati avverso presunte carenze progettuali e documentali addotte dal Comune come motivazioni ostative, in via subordinata), dovendo il T.a.r., al più, dichiarare il loro assorbimento, all'esito del rigetto delle censure dedotte avverso i motivi principali di diniego.

Tali motivi sono stati comunque riproposti, ai sensi dell'art. 101 del C.p.a., in vista dell'auspicato accoglimento dei primi tre motivi di appello.

Tanto premesso, reputa il Collegio che i primi due motivi di appello, in quanto strettamente connessi, possano essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Questa sezione con sentenza 31 marzo 2022 n. 2368, in vicenda analoga, pur partendo dalla premessa (cfr. punto 12.1. della motivazione) – su cui si tornerà *infra* - che gli impianti, della stessa tipologia di quello per cui è causa, non hanno natura di impianti di trattamento di rifiuti, in quanto funzionali alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), ha precisato (12.2 della motivazione) che:

- *“...ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile, come correttamente effettuato nel caso di specie, il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per l'appunto relativo alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili...”*;

- *“non risultava applicabile la procedura semplificata (PAS) prevista dall'art. 6 d.lgs. n. 28/2011 prevista per gli impianti di produzione di biogas con produzione nominale inferiore a 500 metri cubi standard/ora (cfr. tabella A del d.lgs. n. 387/2003 e l'art. 8-bis d.lgs. n. 28/2011), in quanto”*:

a) *“..tale procedura non era praticabile in concreto, in ragione della non compatibilità dell'intervento con le previsioni della strumentazione urbanistica, ossia con la destinazione prevista dal PRG per la Zona D – sottozona D3, ostacolo superabile solo seguendo il procedimento di autorizzazione unica, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003”*;

b) *“ad ogni modo, considerato che l'impianto in questione è alimentato sia da energia elettrica che da fonti rinnovabili (tra le quali vi sono rifiuti), applicando la procedura “semplificata” ci si sarebbe posti in contrasto con l'art. 10.3 del d.m. 10 settembre 2010, secondo cui “gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le*

caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1”.”.

Tanto premesso ed in linea con il precedente conforme richiamato, deve ribadirsi che, anche a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'impianto, l'effetto di variante degli strumenti urbanistici e la compatibilità *ex lege* con la destinazione agricola dell'area di localizzazione sono effetti che discendono unicamente dal ricorso al procedimento di autorizzazione unica: sono dunque effetti giuridici connessi alla forma del procedimento e non alla natura delle opere da autorizzare, proprio in ragione delle maggiori garanzie di partecipazione assicurate da tale procedimento rispetto alla PAS che è una dichiarazione della parte privata sul modello della DIA-SCIA.

Del resto uno dei presupposti per potersi avvalere della PAS è proprio rappresentato dalla conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d. lgs. n. 28/2011 l'istante ha infatti l'onere di attestare la *“compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”*, il che è coerente con la natura semplificata del procedimento.

Non può poi condividersi l'affermazione di parte appellante secondo cui la destinazione di zona non sarebbe incompatibile con la localizzazione dell'impianto poiché, come eccepito dal Comune appellato, le NTA del P.R.G. di San Giovanni Rotondo stabiliscono che nella zona omogenea E1 Agricola Normale sono consentiti esclusivamente una serie di interventi tra i quali non figura la realizzazione di impianti di recupero rifiuti tramite produzione di energia da fonti rinnovabili sicchè per la localizzazione era necessaria una deroga alla disciplina di piano che la PAS, per le ragioni esposte, non era

idonea ad operare: l'assenza di un divieto espresso non consente di ritenere l'opera in questione compatibile con la destinazione di zona, ostandovi la disciplina delle NTA costruita come autorizzazione su singole fattispecie, tassativamente indicate, tra le quali non figura l'impianto in oggetto.

Deve altresì precisarsi che poiché, per espresso disposto di legge (art. 10.3 del d.m. 10 settembre 2010) a tali impianti si applica anche la procedura dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli stessi, oltre ad essere impianti di produzione di energia rinnovabile, sono al contempo impianti di trattamento di rifiuti e, segnatamente, impianti di "recupero" di rifiuti, come espressamente previsto all'allegato C parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006 dove, tra le attività di recupero, è espressamente prevista, alla lettera R1, *"l'utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia"*.

Va quindi rimeditata la diversa affermazione contenuta nel precedente di questa sezione richiamato dalla appellante (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2022, n. 2368 punto 12.1. della motivazione).

Deve pertanto essere condivisa la conclusione del T.a.r. secondo cui: *"l'impianto di produzione di biometano progettato dalla Green Solutions S.r.l. sia stato correttamente assimilato dall'Amministrazione ad un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti"*, rivestendo al contempo la natura di impianto di produzione di energia alternativa alimentato da biomassa soggetto al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.

Del resto, come evidenziato nell'articolato parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, puntualmente richiamato dal T.a.r.: *"La circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come "biomassa" ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario.*

L'energia traibile dalla attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo una utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi, e che tale utilità possa costituire il motivo principale che induce il gestore alla apertura dell'impianto non altera la

natura dell'attività, che resta pur sempre anche una attività oggettivamente deputata al recupero degli stessi.

Del resto è evidente che il trattamento dei rifiuti biodegradabili utilizzati per la produzione di energia rinnovabile ne garantisce il corretto recupero solo ove assoggettato interamente alla normativa sui rifiuti.

Agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradali sarà quindi certamente applicabile la disciplina inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili, senza peraltro far derivare da tale statuizione la inapplicabilità delle norme sui rifiuti - sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti.”.

Trattandosi dunque, per le ragioni esposte, anche di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità superiore a 100 t/giorno, di cui all'allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, e dell'allegato III, lett. n), alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, oltre a necessitare – per le ragioni esposte - della autorizzazione regionale prescritta dall'art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006.

Non sussiste neppure il dedotto vizio di ultrapietizione in cui sarebbe incorso il T.a.r. in quanto il giudice di prime cure, partendo dalla qualificazione giuridica dell'impianto, ha dovuto necessariamente affrontare il tema del regime autorizzatorio applicabile al caso di specie, onde acclarare se quello semplificato prescelto fosse, da un lato, idoneo a derogare alla disciplina urbanistica di zona e, dell'altro, idoneo ad autorizzare una tipologia di impianto che cumula i caratteri degli impianti di trattamento - mediante recupero - dei rifiuti (ai sensi dell'allegato C della parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006, lettera R1) e quelli degli impianti di produzione di energia da fonti alternative (biomasse).

Alla luce delle motivazioni che precedono i primi due motivi di appello devono essere respinti, mentre può farsi luogo all'assorbimento dei restanti

motivi 3 e 4, dovendo l'interessata rinnovare per intero l'iter procedimentale mediante proposizione di una nuova domanda, nelle forme di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e dell'art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006; nell'ambito di tale procedimento l'autorità procedente provvederà ad acquisire nuovamente i pareri previsti dalla legge sicchè non residua alcun interesse alla verifica della legittimità dei pareri resi dall'AGER Puglia (prot. n. 2013/2021) e dell'Aeronautica Militare (prot. n. 19503/2020), come pure ad accertare la completezza della domanda originaria oggetto dei motivi dichiarati improcedibili dal T.a.r. e riproposti nel presente giudizio.

Alla luce delle motivazioni che precedono l'appello deve pertanto essere respinto con conferma integrale della sentenza appellata e reiezione del ricorso di primo grado.

Poiché il presente appello è stato deciso sulla base di un principio di diritto di recente affermazione, e di qualificazioni giuridiche della fattispecie non consolidate, reputa il Collegio che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Monteferrante

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO